

Sottosegretario Regionale
Dipartimento Agricoltura
Prot. Ris. n. 13/P del 13/01/09



Regione Lombardia

Prot. n. H1.2009.0000263

Milano, 23 dicembre 2008

Ill.mo Dott.
Luca ZAIA
Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Ill.mo Dott.
Maurizio SACCONI
Ministro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali

LORO SEDI

Egregi Signori,

in relazione all'Ordinanza *del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali* avente per oggetto "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita di latte crudo per l'alimentazione umana diretta", nell'interesse del mondo produttivo lombardo, che nella vendita diretta del latte crudo ha riscontrato esteso consenso da parte dei consumatori, oltre che una fonte alternativa di reddito in un momento congiunturale certamente difficile anche per l'agricoltura, si inviano significative riflessioni relative alla realtà lombarda, con l'intenzione di fornire tutti gli spunti necessari alla rivalutazione dell'applicazione della suddetta ordinanza.

Più precisamente, considerato il rigore con il quale Regione Lombardia regola il settore del latte crudo ed esegue i relativi controlli alle aziende che lo producono su tutto il territorio regionale; considerato altresì il supporto dalla DG agricoltura mediante iniziative promozionali, progetti di assistenza tecnica, consulenza e ricerca in materia, si richiede di valutare seriamente l'opportunità di applicare l'ordinanza in oggetto solo nelle regioni in cui il sistema di controlli e garanzie per la sicurezza degli alimenti, non sia così severo e disciplinato come lo è in Lombardia.

Nella certezza che le sue sensibilità e preparazione sull'argomento sapranno orientarLa verso una aperta posizione di ascolto delle nostre istanze, restiamo a Sua disposizione per ogni approfondimento e valutazione che riterrà opportuni, e porgiamo cordiali saluti.

Luciano Bresciani

Luca Daniel Ferrazzi

Considerazioni in merito all'Ordinanza del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali avente per oggetto "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita di latte crudo per l'alimentazione umana diretta" e alla sua applicazione in Regione Lombardia

In relazione all'Ordinanza del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali avente per oggetto "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita di latte crudo per l'alimentazione umana diretta" e agli "approfondimenti" che sono apparsi sul sito Internet dello stesso Ministero di spiegazione e informazione in merito alla problematica della vendita del latte crudo si ritiene doveroso fare alcune precisazioni:

- La vendita di latte crudo per il consumo diretto era vietata in Italia (salvo che la vendita avvenisse direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione) dalla Legge 3 maggio 1989, n.169 (art. 1 – comma 6)
- Tale divieto è stato, in parte, superato dall'art.4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 (attuazione della Direttiva 92/46/CEE) con il quale è stata consentita la vendita di latte crudo di vacca previo confezionamento, bollatura e etichettatura in uno stabilimento riconosciuto
- Il Regolamento (CE) n.853/2004 del 29 aprile 2004 lascia agli Stati membri la possibilità di "mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta"
- Con il D.L. 24 giugno 2004, n.157 (convertito con legge di conversione 3 agosto 2004, n.204) lo Stato italiano, abrogando l'art.1 della Legge 3 maggio 1989, n.169 e contrariamente alla possibilità data dal Regolamento 853/2004, ha eliminato il divieto di vendita di latte crudo
- Pare evidente che tale determinazione, sostanzialmente in controtendenza rispetto al divieto imposto in passato e rispetto alle possibilità date dalla normativa comunitaria di mantenere in vigore tale divieto, sia stata adottata a seguito della valutazione di dati e informazioni epidemiologiche e sanitarie disponibili in quel momento e che sarebbe interessante conoscere e confrontare con i dati e le informazioni che hanno portato all'emanazione dell'Ordinanza
- Alla eliminazione del divieto della vendita del latte crudo non è, per altro, seguita una regolamentazione da parte dello Stato che disciplinasse la conseguente liberalizzazione della vendita (solo a gennaio 2007 è stato adottato l'Accordo Stato Regioni)
- In questa situazione di vuoto normativo, la Regione Lombardia, su sollecitazione di alcune organizzazioni degli allevatori, ha ritenuto di disciplinare le modalità di produzione e vendita del latte crudo emanando una serie di Circolari a partire dalla Circolare 39/SAN del 17 novembre 2004 (successivamente modificata e integrata con Circolare 20/SAN del 24 maggio 2005, Circolare 13/SAN del 13 aprile 2007 e Circolare 19/SAN del 28 giugno 2007) che hanno previsto le varie possibili modalità di vendita (richiedendo specifici requisiti anche per la vendita diretta in azienda), le modalità autorizzative delle aziende, i requisiti sanitari degli animali, i requisiti per la mungitura e lo stoccaggio del latte, i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla vendita per il consumo diretto, i requisiti degli erogatori automatici, le procedure di stoccaggio, trasporto e gestione del latte crudo, le modalità di controllo ufficiale, le informazioni al consumatore
- Il principale obiettivo delle disposizioni emanate con le suddette Circolari è stato di definire un sistema integrato di autocontrollo e di controllo ufficiale che consentisse la vendita di un prodotto con caratteristiche igienico sanitarie di altissimo livello a tutela della salute del consumatore; ciò ha significato, in concreto:
 - la definizione di limiti qualitativi e igienico sanitari per il latte crudo molto severi (in diversi casi più rigidi di quelli stabiliti dall'Accordo Stato – Regioni del 25 gennaio 2007 come ad esempio per la carica batterica che, con Circolare 13/SAN/2007 è stata portata a 25.000 ufc/ml)

- l'attuazione di un piano di controllo ufficiale che nel 2005 e 2006 è stato indirizzato a raccogliere i dati relativi alla qualità del latte sia a livello di azienda di produzione (campionamenti dai tank aziendali) che di punti di distribuzione (campionamenti dagli erogatori) e successivamente, a partire dalla metà del 2007, a mantenere sotto controllo il sistema in modo che, fatto salvo le precauzioni per alcuni particolari gruppi di consumatori, la sicurezza del prodotto fosse al massimo livello possibile
- l'utilizzo per le analisi del latte crudo di metodiche analitiche (PCR) particolarmente sensibili (molto più sensibili delle metodiche ufficiali) in grado di mettere in evidenza contaminazioni anche a livelli molto bassi
- la sospensione della vendita del latte crudo alla evidenziazione del solo sospetto di contaminazione (derivante dalle analisi sopra dette) in modo da ridurre il più possibile il rischio per il consumatore
- l'indicazione sugli erogatori di una serie di informazioni destinate al consumatore comprendenti le precauzioni d'uso con l'obbligo di indicare: *"Latte crudo non sottoposto a pastorizzazione - si raccomanda di utilizzare contenitori (preferibilmente monouso) perfettamente puliti - come per tutti gli alimenti crudi, nel caso di utilizzo da parte di soggetti a rischio (in quanto debilitati o affetti da malattie immunodepressive o gastrointestinali) e di bambini di età inferiore a 3 anni si consiglia di riscaldare il latte crudo ad almeno 70°C prima del consumo"*

E' stato anche consentito, per fornire al consumatore un'ulteriore informazione, che in aggiunta a quanto sopra indicato vengano riportati presso l'erogatore i risultati delle analisi effettuate sul latte sia in attuazione delle procedure di autocontrollo che di controllo ufficiale.

Come previsto dal D.L.vo 109/92 e succ. modifiche è stato ribadito il divieto di fornire indicazioni che:

- o possono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto
- o attribuiscono al prodotto effetti o proprietà che non possiede
- o attribuiscono al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o accennano a tali proprietà.

- Dall'attuazione di quanto sopra illustrato è derivata l'esecuzione dei controlli sotto sintetizzati:

Analisi effettuate nel 2005 - 2006

	2005-2006
Totale Carica batterica mesofila	1007
< 50.000 ufc/ml	771
> 50.000 ufc/ml	236
% > 50.000 ufc/ml	23,4
Totale Cellule somatiche	689
< 300.000/ml	599
> 300.000/ml	90
% > 300.000/ml	13,1
Totale Sostanze Inibenti	689
Negativi	687
Positivi	2
% Positivi	0,3
Totale Campylobacter PCR	1022
Negativi PCR	1020

Positivi PCR	2
% Positivi PCR	0,2
Negativi esame colturale	2
Positivi esame colturale	0
% Positivi esame colturale	0
Totale Listeria monocytogenes	887
Negativi PCR	868
Positivi PCR (Positivi monocytogenes)	19
% Positivi PCR (Positivi monocytogenes)	2,1
Negativi esame colturale (negativi monocytogenes)	17
Positivi esame colturale (positivi monocytogenes)	2
% Positivi esame colturale (positivi monocytogenes)	0,2
Totale Salmonella spp	1006
Negativi PCR	992
Positivi PCR	14
% Positivi PCR	1,4
Negativi esame colturale	13
Positivi esame colturale	1
% Positivi esame colturale	0,1
Totale Coliformi	1008
< 5.000 ufc/ml	891
> 5.000 ufc/ml	117
% > 5.000 ufc/ml	11,6
Totale Staphylococcus aureus	1009
<500 ufc/ml	995
> 500 ufc/ml	14
% > 500 ufc/ml	1,4
Totale Streptococcus agalactiae	583
Negativi colturale	573
Positivi colturale	10
% Positivi colturale	1,7

Analisi effettuate nel 2007 – 2008 (dati fino a novembre)

	2007	2008	totale
Totale Carica batterica mesofila	1970	3685	5655
< 25.000 ufc/ml	1690	3185	4875
> 25.000 ufc/ml	280	500	780
% > 25.000 ufc/ml	14,2	13,6	13,8
Totale Cellule somatiche	2171	3698	5869
< 300.000/ml	1790	3174	4964
> 300.000/ml	381	524	905
% > 300.000/ml	17,5	14,2	15,4
Totale Sostanze inibenti	1970	3673	5643
Negativi	1969	3658	5627
Positivi	1	15	16
% Positivi	0,1	0,4	0,3

Totale Campylobacter PCR	1904	3516	5420
Negativi PCR	1877	3443	5320
Positivi PCR	27	73	100
% Positivi PCR	1,4	2,1	1,8
Negativi esame colturale	26	66	92
Positivi esame colturale	1	7	8
% Positivi esame colturale	0,05	0,2	0,1
Totale Listeria monocytogenes	1973	3467	5440
Negativi PCR	1962	3398	5360
Positivi PCR (Positivi monocytogenes)	11	49	60
% Positivi PCR (Positivi monocytogenes)	0,6	1,4	1,1
Negativi esame colturale (negativi monocytogenes)	4	38	42
Positivi esame colturale (positivi monocytogenes)	7	11	18
% Positivi esame colturale (positivi monocytogenes)	0,4	0,3	0,3
Totale Salmonella spp	1983	3646	5634
Negativi PCR	1983	3634	5617
Positivi PCR	5	12	17
% Positivi PCR	0,3	0,3	0,3
Negativi esame colturale	3	8	11
Positivi esame colturale	0	4	4
% Positivi esame colturale	0	0,1	0,07
Totale E. coli verocitotossico	1960	3652	5632
Negativi PCR	1966	3629	5595
Positivi PCR	14	23	37
% Positivi PCR	0,7	0,6	0,7
Negativi esame colturale	10	18	28
Positivi esame colturale	2	5	7
% Positivi esame colturale	0,1	0,1	0,1
Totale Staphylococcus aureus	1991	3341	5332
<100 ufc/ml	1933	3168	5101
> 100 ufc/ml	58	173	231
% > 100 ufc/ml	2,9	5,2	4,3
Totale Streptococcus agalactiae	1939	3645	5584
Negativi colturale	1871	3609	5480
Positivi colturale	20	36	56
% Positivi colturale	1,0	1,0	1,0

- Nel corso del 2007 l'attività di controllo sopra descritta ha portato alla sospensione cautelativa della vendita del latte crudo (la sospensione avviene, come detto, al solo sospetto di positività mediante metodiche particolarmente sensibili) in 29 casi; le cause delle sospensioni sono riassunte nella tabella seguente

PARAMETRO	AZIENDE CON SOSPENSIONE	
	NUMERO	%
Tenore in germi a 30°C	3	10,3

Tenore di cellule somatiche	8	27,6
CBT + cellule	1	3,4
<i>Listeria monocytogenes</i>	2	6,9
Salmonella	1	3,4
Campylobacter termotolleranti	4	13,8
<i>Streptococcus agalactiae</i>	4	13,8
E. coli O 157	4	13,8
Stafilococco coagulasi positivo	1	3,4
Sospetta brucellosi	1	3,4

- Tutti i risultati delle analisi a seguito dei campioni prelevati dalle ASL e svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna sono stati resi immediatamente disponibili ai Servizi veterinari e agli allevatori interessati mediante consultazione dell'area riservata del sito www.ars-alimentaria.it in modo da rendere ancora più rapido l'intervento in caso di superamento dei limiti del latte crudo
- Quanto sopra illustrato evidenzia come in Regione Lombardia sia stato realizzato un sistema che ha consentito di consentire la vendita di latte crudo di altissimo livello igienico sanitario, di mantenere sotto controllo tale attività di vendita e di fornire adeguate informazioni al consumatore; attualmente in Regione Lombardia 275 aziende producono latte crudo per il consumo diretto e sono in funzione 459 distributori automatici
- Per altro verso la Regione Lombardia ha implementato negli anni una articolata attività di assistenza tecnica e consulenza alle aziende produttrici oltre a sviluppare l'attività di formazione degli addetti indirizzata soprattutto al superamento delle eventuali fasi di criticità di questo sistema di produzione. Tale attività, supportata da una preliminare fase di ricerca, è stata finanziata sia con risorse pubbliche attraverso la compartecipazione degli allevatori
- Per quanto attiene la decisione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di adottare un provvedimento d'urgenza per una regolamentazione della vendita del latte crudo mediante erogatori basata sull'obbligatorietà di riportare l'indicazione "prodotto da consumarsi solo dopo bollitura" si fanno presenti le seguenti considerazioni:
 - Con l'Ordinanza si dà al consumatore una indicazione di comportamento che potrebbe non essere rispettata e, in questo caso, il livello di sicurezza rimane invariato; molto più efficace sarebbe, a parere di chi scrive, stabilire limiti molto severi per poter vendere tale tipologia di prodotto, adottare un sistema di controllo altrettanto rigido e fornire al consumatore adeguate informazioni soprattutto riferite ai gruppi per i quali devono essere adottate particolari cautele nel consumo di questo tipo di prodotto (come per altro per moltissimi altri prodotti analoghi); d'altra parte l'indicazione di sottoporre comunque a bollitura il latte rischia di abbassare notevolmente l'attenzione dei produttori sul rispetto dei rigidi livelli igienico sanitari previsti dalla Regione ("perché devo produrre latte con carica batterica a 25.000 ufc/ml se tanto poi viene bollito?")
 - Non si capisce perché, se ci si trova di fronte ad un reale pericolo per la salute del consumatore, il provvedimento sia stato adottato solo nei confronti del latte venduto direttamente in azienda e con i distributori automatici e non per altre forme di vendita (come quella previo confezionamento, bollitura e etichettatura in uno stabilimento riconosciuto)
 - Non è chiaro come sia stata fatta la valutazione epidemiologica dei casi sospetti di SEU che hanno portato all'adozione dell'Ordinanza:
 - si parla di 10 casi di SEU in due anni per i quali è stata ipotizzata come causa il consumo di latte crudo senza dire su quanti casi in totale (forse perché, come si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, "nel nostro Paese non esiste un

sistema di notifica obbligatoria dei casi di infezione da VTEC O157 e/o dei casi di sindrome emolitico uremica (SEU) e la sorveglianza è a carattere volontario" e gli ultimi dati disponibili sono del 2004)

- non sembra, pertanto, si stata fatta una comparazione e una valutazione dell'incidenza di SEU ipoteticamente dovuta al consumo di latte crudo rispetto ai casi dovuti ad altre fonti (nel parere dell'EFSA del 18 ottobre 2007 "Monitoraggio di Escherichia coli verocitossici (VTEC) e identificazione dei sierotipi patogeni per l'uomo" si elencano come possibili fonti di infezione umana: carne e prodotti a base di carne soprattutto di bovino poco cotti, prodotti caseari (latte, formaggi, panna) non pastorizzati o con contaminazione post pastorizzazione, prodotti ready-to-eat contaminati da prodotti crudi durante la lavorazione, prodotti a pH basso (salame, maionese, yogurt), frutta e verdura concimata con concimi provenienti da ruminanti o contaminate durante la raccolta e confezionamento, acqua potabile, contatto diretto e indiretto con gli animali (in particolare per i bambini), da persona a persona)
- Dei tre casi di SEU nei bambini indicati come segnalati in Lombardia per il caso di Mantova nel 2007 si è avuta segnalazione, il Servizio Veterinario dell'ASL è immediatamente intervenuto sospendendo la vendita del latte crudo e effettuando controlli sul latte (risultato sempre negativo) e sui singoli animali con un campionamento su tutti i bovini presenti in azienda (con un solo capo risultato positivo e non in lattazione – manza); per gli altri due casi nel 2008 (uno a Mantova e uno a Cremona) i Servizi Veterinari delle due ASL non sono mai stati informati dell'evento e, quindi, da una parte non si capisce come sia stato possibile, senza una indagine epidemiologica presso le aziende di produzione, collegare i casi di SEU al latte crudo e dall'altra si ritiene estremamente grave che all'evidenza di casi di questo tipo non si sia potuti intervenire presso le aziende (sempre se effettivamente coinvolte) con la tempestiva sospensione della vendita del latte

Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede ai Ministeri interessati una valutazione complessiva e approfondita di tutta la problematica in modo da adottare, se necessario, un provvedimento che:

- metta in primo piano la garanzia della qualità igienico sanitaria del latte crudo messo in vendita mediante l'individuazione di rigidi parametri di riferimento e di un adeguato sistema di controllo e di autocontrollo
- garantisca la rapida segnalazione di eventuali casi di malattie alimentari per le quali sia ipotizzato il collegamento al consumo di latte crudo in modo da consentire interventi tempestivi di prevenzione e controllo
- fornisca corrette informazioni al consumatore in particolare relative alle cautele da adottare per le categorie maggiormente sensibili ed evitando qualsiasi riferimento a proprietà terapeutiche o salutistiche attribuite al consumo di latte crudo.